



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 luglio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0142 (NLE)**

**10658/1/19
REV 1**

**WTO 180
AGRI 355
VETER 42
SAN 324
COTRA 10**

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.: COM(2019) 297 final/2

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 297 final/2.

All.: COM(2019) 297 final/2

Bruxelles, 24.6.2019
COM(2019) 297 final/2 –
DOWNGRADED on 16.7.2019

2019/0142 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma del regolamento (CE) n. 617/2009, l'Unione europea ha aperto un contingente tariffario annuo¹ per le carni bovine di alta qualità, conformemente al memorandum d'intesa fra la Commissione europea e gli Stati Uniti e la relativa nuova versione, il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea, del 21 ottobre 2013 (nel prosieguo "il contingente tariffario"). Il 14 aprile 2014 il protocollo d'intesa sottoposto a revisione è stato trasmesso dall'Unione e dagli Stati Uniti all'organo di conciliazione dell'OMC.

In dicembre 2016 gli Stati Uniti si sono adoperati per reintrodurre dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE connessi alla controversia nell'ambito dell'OMC Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) (DS26) ("CE-Ormoni"). La procedura di reintroduzione dei dazi è stata avviata su richiesta del settore delle carni bovine statunitense, che ha sollevato preoccupazioni in merito all'attuazione del contingente tariffario.

Al fine di evitare la reintroduzione di dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno condotto consultazioni vertenti sul funzionamento del protocollo d'intesa sottoposto a revisione a norma dell'articolo IV, paragrafo 1, lettera b), in cui gli Stati Uniti hanno chiesto l'assegnazione di una quota del contingente tariffario aperto a norma del predetto protocollo.

È nell'interesse dell'Unione assegnare una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti, affinché entrambe le parti possano infine addivenire a una soluzione reciprocamente concordata in merito alla controversia dell'OMC DS26, da notificare all'organo di conciliazione dell'OMC.

Il 19 ottobre 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione con gli Stati Uniti d'America, relativamente al funzionamento del contingente tariffario, al fine di assegnare una quota di tale contingente agli Stati Uniti, per risolvere definitivamente la controversia DS26 dell'OMC. Tali negoziati si sono conclusi positivamente.

Inoltre il Consiglio ha autorizzato la Commissione a cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori, per quanto concerne l'assegnazione per paese del contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura necessaria. In effetti, per conformarsi all'articolo XIII, paragrafo 2, del GATT, quando un contingente tariffario è ripartito fra paesi fornitori, la parte che assegna il contingente dovrebbe cercare l'accordo con tutti i fornitori importanti per quanto concerne l'assegnazione di quote del contingente tariffario. Al fine di garantire che l'assegnazione per paese del contingente tariffario rispetti gli obblighi dell'UE e dell'OMC, l'UE deve quindi cercare l'accordo degli altri fornitori importanti nell'ambito del contingente tariffario (Australia, Uruguay e Argentina). Di conseguenza la Commissione ha

¹ Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

cercato l'accordo degli importanti paesi fornitori e ne ha ottenuto il consenso scritto con l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti in forma di lettere di accettazione pervenute il 10, 20 e 31 maggio 2019.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 3, e articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, in quanto l'Unione dispone di una competenza esclusiva in quanto nel settore della politica commerciale comune (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE).

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un accordo internazionale è lo strumento appropriato per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2019/XXX/UE del Consiglio, l'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è stato firmato in data XXXXX, con riserva della conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è concluso a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*